

Per il trust autodichiarato l'imposta è fissa.

Lo ha stabilito - in netta difformità dalla sua precedente giurisprudenza – la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21614/2016 dello scorso 26 ottobre.

Le imposte - di registro, ipotecaria e catastale – relative al conferimento dei beni in trust si applicheranno in misura fissa dal momento che non si ha, in caso di trust autodichiarato, un trasferimento di beni e diritti, ma solo un effetto segregativo del bene vincolato in trust rispetto al patrimonio generale del soggetto disponente.

La Suprema Corte ha così dichiarato illegittima la richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte da applicare all'atto di dotazione di trust autodichiarato.

Per i giudici di legittimità *“il principio di diritto da affermarsi è il seguente: l'istituzione di un trust cosiddetto autodichiarato con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, deve scontare l'imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una segregazione da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale”*.

La tassazione proporzionale sarà invero da applicare solo al momento del trasferimento dei beni in trust ai beneficiari.

La pronuncia pone fine al caos interpretativo degli ultimi anni.

Il tema della fiscalità indiretta degli atti di dotazione dei trust è stato, infatti, a lungo controverso e oggetto di pronunce antitetiche sia a livello giurisprudenziale sia nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

La pronuncia si pone così, allo stesso tempo, in aperto contrasto con diverse precedenti sentenze della Cassazione stessa (4482/2016, 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015) ma anche perfettamente in linea con altre (25478 - 25479 - 25480 del 18 dicembre 2015).

Nonché in netta antitesi con le circolari 48/E/2007 e 3/E/2008 dell'Agenzia delle Entrate in cui si affermava che rappresenta presupposto di imponibilità con l'imposta di donazione l'istituzione stessa

del vincolo di destinazione originato per effetto dell'atto costitutivo del trust, a prescindere dunque da un effettivo trasferimento di beni o diritti in capo al trustee.

Da non tralasciare, infine, l'importanza della pronuncia anche sotto il profilo civilistico.

È stata infatti analizzata la materia del trust autodichiarato senza che, nella sentenza in esame, sia messa minimamente in dubbio la sua configurabilità nel nostro ordinamento, come invece spesso accade.

L'auspicio è, pertanto, quello di assistere, già nei prossimi mesi, ad un'applicazione costante ed uniforme di quanto sancito dalla Cassazione sia da parte della giurisprudenza di merito sia da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Avv. Andrea Moja

Presidente Assotrusters

Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione del sito www.assotrusters.it